

Il Fisco deve motivare il rifiuto

Statuto del contribuente

Obbligo di approfondire le osservazioni non accolte a pena di annullabilità

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Nel futuro contraddittorio preventivo l'Agenzia avrà l'obbligo – come d'altronde ora – di motivare le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente. Lo schema finale del decreto attuativo di revisione dello Statuto dei diritti del contribuente recepisce dunque le considerazioni svolte

su queste pagine.

Il nuovo Statuto contiene la disciplina generale del contraddittorio preventivo che diventa un elemento portante dell'ordinamento tributario. Nella formulazione definitiva si specifica che tale obbligo dovrà essere osservato nei riguardi di tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti ai giudici tributari, con espressa esclusione di quelli automatizzati o sostanzialmente automatizzati, come individuati in un prossimo decreto delle Finanze. La procedura prevede che l'Ufficio trasmetta al contribuente lo schema di atto, sul quale dovrà svolgersi l'interlocuzione preliminare, dando almeno 60 giorni di tempo per proporre le osservazioni.

La principale novità – derivante dall'articolo 17 della legge delega

111/2023 – è per l'appunto rappresentata dalla previsione secondo cui l'accertamento eventualmente emanato all'esito del contraddittorio deve motivare in ordine alle ragioni del contribuente che l'ufficio ha ritenuto di non accogliere. Sebbene lo schema di decreto attuativo non lo disponga in forma esplicita, deve senz'altro concludersi che si tratta di un obbligo di motivazione rinforzata, posto a pena di annullabilità dell'atto. Induce a tale considerazione, per un verso, il fatto che la previsione sia espressamente ricollegata alla motivazione dell'atto e, sotto altro profilo, la circostanza che l'obbligo di motivazione, in forza dell'articolo 7 dello schema di Statuto, è sancito a pena, per l'appunto, di annullabilità del provvedimento tributario.